COSA È
UN
VESCOVO?

OPERA DEL CELEBRE

EIBEL

Professore di Diritto Canonico
e di Storia Ecclesiastica



IN VIENNA

Traduzione dal Tedesco



VIENNA



MDCCLXXXIII.



§. I.

IL celebre Pereira nella dedica alla sua differtazione sopra l'autorità de' Vescovi indirizzata a' Reverendissimi Vescovi del Portogallo p. 7. e 8. dice: *che Gesù Cristo, il quale, benchè come figliuolo di Dio, e Redentore del Mondo, venga sopra ogni cosa inalzato, pure, parlando di ecclesiastiche Dignità, come Uomo, non è niente più di un Vescovo.*

§. II. Cristo mandò i suoi Apostoli nello stesso modo, ch' egli medesimo fu dal suo divin Padre mandato, Gio. XX. v. 21. Se dunque i Vescovi sono successori degli Apostoli, vengono essi pure nella stessa guisa mandati, come furono gli Apostoli; donde ne segue, ch' essi hanno la dignità, che Cristo aveva in quanto Uomo.

§. III. Il Salvatore nel mandar ch' ei fece gli Apostoli diede loro tutta quella autorità, che a lui medesimo fu dal suo divin Padre concessa, *Matt.* 28. v. 18. Nella Chiesa in conseguenza non vi è autorità maggiore della Vescovile.

§. IV. Se pertanto riguardo al governo essenziale della Chiesa non vi è maggior autorità della Vescovile, ne segue quindi, che alcun Vescovo autorità maggiore non abbia di quella d' un altro Vescovo; quantunque in materia di Fede, e della Morale alla salute necessaria, i Vescovi particolari abbiano tutti a sottoporsi alle decisioni d' una Radunanza vescovile; imperocchè una tal Radunanza esercita sempre con forze unite la sua autorità con-

tro quella di coloro, che sono di false dottrine sostenitori.

§. V. Se i Testi della sacra Scrittura dicessero „ A me è data ogni podestà in Cielo, ed in Terra: Va dunque Pietro ec. Vedi Pietro! Io sarò con te sempre sin alla fine del Mondo --- Pietro! Io manderò sopra di te la promissione di mio Padre: rimarrai nella Città di Gerusalemme finchè sarà discesa sopra di te la forza del Supremo --- Pietro! Siccome il mio Padre ha mandato me, io mando te, e così anche tu manderai degli altri --- Pietro! Ricevi tu solo lo Spirito Santo, e a quelli soli, cui tu perdonerai i peccati saranno loro perdonati, e a quelli, che tu li riterrai saranno loro ritenuti „. Se nel giorno di Pentecoste, allorchè gli Apostoli erano tutti insieme in un luogo adunati, fosse loro apparsa una sola lingua risplendente, e soltanto si fosse sulla testa di Pietro appoggiata; in tale caso si potrebbe altra conseguenza dedurne; ma in *Matt. XXVIII. v.* 18. *Luc. XVI. Gio. XX. v.* 21.-- 22. non leggesi già; va, insegna, battezzá, ma *andate*, *insegnate*, *battezzate*, non io sarò con te, ma *io sarò con voi*: non sopra di te manderò la promissione di mio Padre, ma *sopra di voi*; non tu rimarrai in Gerusalemme, ma *voi rimarrete*; non, io mando te, ma *io mando voi*; non, ricevi lo Spirito Santo, ma *ricevete*; non a quelli cui tu perdonerai i peccati, ma *voi perdonerete*; e finalmente leggesi, che tante apparvero lingue divise, quanti erano gli Apostoli in quel luogo radunati, e sopra la loro testa si posero.

§. VI. Se questi Testi fossero al rovescio di quello che sono, allora S. Cipriano in vece delle seguenti parole *lib. de unit. Eccles.*: *Gli altri Apostoli furono certamente eguali a Pietro, ed ebbero con esso lui la stessa dignità, e l'autorità stessa*: avrebbe egli an-

zi scritto, come fecero i Teologi, e i Canonisti dell' età di mezzo; *Gli altri Apostoli non furono eguali a Pietro, e Pietro solo ebbe un' autorità, e dignità maggiore di loro*. Così S. Girolamo non avrebbe egli sì chiaramente scritto, come fece, *Lib. adv. Iov.: Tutti gli Apostoli hanno ricevuto le chiavi del Regno de' Cieli, e la Chiesa viene egualmente ad esser fondata sopra loro tutti*; ma avrebbe piuttosto detto: *Pietro solo ha ricevuto le chiavi del Regno de' Cieli, e la Chiesa è sopra di Pietro solo fondata*.

§. VII. S. Agostino parimente *Serm. CXVIII. de Div. Cap. II. c. 4. de Agon. c. 3.* avrebbe tenuto diverso linguaggio. Egli avrebbe detto: *Un uomo solo ha ricevuto le chiavi, e non la Chiesa. Pietro fu il solo tra i Discepoli, che meritò di pascere le pecore del Signore — Pasci le mie pecore, ciò riguarda solamente a Pietro*; ma in vece ei dice: *non un Uomo; ma la Chiesa ha ricevute le chiavi. Pietro non fu il solo a cui furono affidate le Pecore, ma ciò riguarda a tutti*.

§. VIII. Se col Santo Vangelo si potesse così facilmente scherzare, allora potrebbonsi ben di molte variazioni fare, che in acconcio, ed a difesa tornar potessero di quelli, che presumono sulla scorta della Sacra Scrittura asserire l' autorità Papale esser maggiore della Vescovile. Ed ancora, se Iddio non avesse la sua parola affidata a tutta la Chiesa, ma soltanto a' Teologi, Canonisti, Casisti dell' età di mezzo, in tal caso simili variazioni avrebbonsi senza dubbio potute fare, in quella guisa ch' è occorso de' Messali d' oggidì, che più non rassomigliansi a quelli degli antichi.

§. IX. *Nel Cap. VI. v. 2. Att. Apost.* non potevasi egli dire: *Pietro, fatta a se chiamare la moltitudine de' Discepoli disse loro: non esser cosa decen-*

te lasciata la parola di Dio servire alle tavole —, e che *i sette Diaconi eletti furono presentati a Pietro, come Papa, per la confermazione loro ? Nel Cap. XV.* non avrebbesi similmente potuto addurre, che Paolo, e Barnaba nel loro dubbio intorno alla Circoncisione si fossero da Pietro, come Papa, portati, affinchè di presente un Consiglio convocasse, o altrimenti de' Legati nominasse? Di più, che il sentimento di Jacopo, e degli altri Apostoli fosse, non come decreto decisivo, ma come semplice loro opinione riguardato? Che tal Decreto venisse pubblicato per mezzo di una Bolla di confermazione avente in principio queste parole: *Pietro primo di questo nome Papa ec.* e più oltre simile espressione, *piacque allo Spirito Santo, ed a me;* e per ultimo non si poteva egli allegare, come nel *Cap. 16. v. 4. gli Apostoli passando per le Città davano alle genti da osservare i decreti fatti da Pietro, come Papa?*

§. X. Anche S. Paolo *Act. Apost. Cap. XX. v.* 28. avrebbe dovuto dire nel seguente modo: *Attendete dunque a voi stessi, ed a tutto il gregge sopra cui il Papa Pietro vi ha costituiti Vescovi a pascere la Chiesa di Dio.* E più nella sua Lettera a' Galati poteva dire: *Siccome Pietro Papa possiede la dignità, e l' autorità suprema, così tutto quello, che io ho, mi fu da lui dato. Pietro mi commise di predicare il Vangelo agli incirconcisi; Perciocchè, chi ha efficacemente operato con Pietro per l' Apostolato della Circoncisione ha efficacemente operato ancora con me verso i Gentili.*

§. XI. Egli sarebbe ben più difficile il voler con l' ajuto della Sacra Scrittura provare, che l' autorità de' Cardinali sia di quella de' Vescovi maggiore, perchè di quelli della Scrittura non se ne fa neppur parola. L' autorità universale data da Cri-

ſto agli Apoſtoli eſclude, riguardo al governo eſſenziale della Chieſa, qualunque altra ſuperiore autorità. Alcuni dell'età di mezzo tentaron pur di provare, che Gesù Criſto aveſſe anche gli ordini minori iſtituito, perocchè, dicon eſſi, ei ſcacciava Demonj, leggeva, ed inſegnava nel Tempio, ſi chiamava la Porta dell'Ovile, e la luce del Mondo chiamava gli Apoſtoli; ma il Teſto, *e lo veſtirono di porpora*, mai non tornò a propoſito per provare l'iſtituzione della Cardinalizia autorità, e ciò a ragione, immutabili eſſendo le divine iſtituzioni, perchè ſubito dopo nel *verſ.* 20. ſegue a dire, *che gli hanno di nuovo cavata la porpora*. Del reſto nel S. Vangelo non parlaſi più di Porpora, ſalvochè nel luogo citato, e preſſo *Luca cap. XVI. v.* 19.

§. XII. Molto meno poi dalla Sacra Scrittura potrebbeſi alcuna coſa trarne in favor della Dataria, cioè di quella Cancelleria della Corte romana alla quale ſi ha ricorſo per le Prebende eccleſiaſtiche, penſioni, diſpenſe, legittimazioni, licenze di alienar Beni eccleſiaſtici ec. per ſcioglimenti di Matrimonj, confermazioni di ſentenze, e molte altre ſimili coſe, per le quali deveſi la ſiſſata taſſa pagare. Nel capo VIII. degli Atti degli Apoſtoli, dove Simone, volendo comprare l'autorità Apoſtolica, ebbe in riſpoſta: *i tuoi denari ſieno teco in perdizione* non ſi potrebbe già quivi allegare per cagion d'eſempio, che alcuno aveſſe avvertito Pietro dicendoli „ Santo Padre tu ſei il padrone di tutte le Dignità eccleſiaſtiche, quindi non puoi commettere Simonia ;„ Se però nulla vuoi ricevere per la Dignità, e l'autorità, che Simone ti cerca, potrai nella ſeguente guiſa adoperare. Dovrà Simone primieramente eſſer corretto, perchè ſiaſi egli a tutti gli Apoſtoli, e non a te ſolo rivolto. Secondo a te ſolo

devi riservare il dar a lui l'assoluzione, quando ei con cuore contrito te ne prieghi. Terzo confermalo dappoi, come Vescovo. Quarto devi separatamente ordinarlo. Quinto non devi però lui permettere l'esercitar l'autorità vescovile, finchè non abbia preso anche il Pallio, e nel tempo stesso prestato un formale giuramento di fedeltà, non altrimenti che i Sudditi, e Vassalli sogliono col loro Principe fare. Sesto, siccome queste cose tutte richieggono di scriver assai, e perciò molti Scrivani, così ti farai da Simone, ed in seguito da tutti gli altri Vescovi pagare una data somma di denaro, non già per la *Dignità Ecclesiastica*, *ma per lo mantenimento della Cancelleria di Corte*, in modo però ch' essi non possano la suddetta Dignità conseguire avantichè abbino *il denaro sborsato*. Tu puoi inoltre, o Santo Padre, riservare a te medesimo l' entrate del prim' anno, e l' autorità, che a' Vescovi concedi, puoi in modo limitarla, che infiniti casi a te solo restino riservati, pei quali abbiano i ricorrenti secondo l' ordine della tassa a sborsare il denaro effettivo, non già per la grazia ottenuta, ma per lo mantenimento della Cancellaria. Santo Padre! non è egli molto tempo (*Act. Apost. Cap.* 3.) che uno ti ricercò qualche grazia, al quale tu gli rispondesti: *Io non ho nè oro, nè argento*. Egli è ben vero, che tu la sanità gli rendesti, ma forse rimanendo zoppo com' era, ei si sarebbe più denaro col mendicare acquistato, che adesso non farà col lavorare! Infatti, come mai gli potrà ora piacere la vita laboriosa dell' Agricoltore, dell' Artista, del Soldato, o dello studio sì pericoloso, perchè rende la gente troppo illuminata, essendo egli avvezzo a condurre una vita sfaccendata, ed oziosa? Ancorchè tu, o Santo Padre, sii di oro, e di argento privo, quelli

nondimeno ne hanno, i quali debbono alla tua Curia ricorrere, ficchè tu potevi in vece nella tua Cancellaria impiegarlo, dov' egli avrebbe fcrivendo Bolle, Brevi, ed altre Lettere apoftoliche buon appannaggio avuto, fenza cagione avere di recarfi a noja il troppo lavorìo „. Quefto non è egli il vero? E fiffatte cofe tendenti a minorare l' autorità de' Vefcovi non fi lafciano porre nella Sacra Scrittura? Certo che nò, perchè *la parola del Signore dura in eterno*, e durerà in eterno anche quefta verità, che l' Autorità vefcovile nella Chiefa criftiana, e riguardo al governo ecclefiaftico è la fuprema.

§. XIII. Anche Tommafo, benchè, quando Crifto comparve ai Difcepoli, foffe affente, ei nondimeno ricevette quella medefima autorità, che fu agli altri data; perocchè il fine di Crifto non era già di dotare di Spirito Santo folamente quefto, o quello, ma tutti infiememente, e la liberalità del Datore non fi reftringeva foltanto, fopra quelli ch' erano prefenti, ma eftendevafi fopra l' intero Ceto apoftolico. Così *S. Cirillo Aleffandrino* in *Io. v.* 22. Il che baftevolmente prova, che tutti i Vefcovi d' oggidì, con tutto che non fiano da Crifto medefimo ftati vifibilmente confacrati, pure, come fucceffori degli Apoftoli, hanno la fteffa fuprema autorità; perciocchè in cafo contrario anche i fucceffori di Pietro non avrebbero alcuna autorità per effer Pietro folo quello, che fu prefente allorchè lo Spirito Santo fu loro mandato.

§. XIV. Il Santo Papa Gregorio Magno in una fua lettera rende ficura teftimonianza non meno della grandezza della Dignità, ed Autorità vefcovile, che dell' avverfione fua di voler innalzarfi fopra quelli, nella feguente bella maniera. „ Voftra Santità inoltre mi da avvifo, che nel fuo fcrivere non ufa più

cotali espressioni gonfie, e da ambizione provenienti; eppure nelle medesime sue lettere a me dirette leggesi: *com'ella ha comandato*. Di simili espressioni, io vi prego vogliate astenervi in avvenire. Perocchè so io bene *quello che sono io*, come pure *quello che siete voi*. Riguardo alla dignità del vostro officio voi siete tutti miei fratelli, ma riguardo ai costumi voi siete anzi miei Padri. Per la qual cosa io non vi ho *già comandato* quello, che utile mi pareva, ma hollo soltanto *con diligenza indicato*. Non ostante vedo non aver V. S. tenuto perfettamente a memoria quanto allora io aveva *invicato*; perchè, quantunque io v'abbia detto, che nè con me, nè con altri si dovessero cotali titoli usare, pure nella stessa lettera indirizzata a me medesimo, che pregato vi aveva di astenervene, si legge subito nel principio il superbissimo titolo: *al Vescovo universale*. Io prego di nuovo la *Santità Vostra carissima* di ciò non fare più per lo innanzi. I Vescovi in questo modo tolgono a se stessi tutto quello, che oltre il dovere attribuiscono ad un altro. Io non cerco d'inalzarmi colle parole altrui, ma colle opere mie, nè attribuisco mai ad onore di me quello, che *a disonore de' miei fratelli* può a mio credere in qualunque modo tornare. La Chiesa universale è l'onor mio. *Con quanto più decoro i miei Confratelli sostengono la lor Vescovile Dignità*, tanto maggiormente io mi veggo essere da loro onorato. Quando ad ognuno è dato l'onor, che gli si deve, allora io mi sento veramente onorato. *Se Vostra Santità mi chiama Vescovo universale*, confessate non esser voi tale, quale, secondo, le vostre parole, io sono; il che sia lungi da noi, come pure lungi da noi sia ogni parola, che la vanità lusinghi, e la Cristiana carità offenda. *Vostra Santità* si ricorderà ancora,

come dal Concilio di Calcedonia, e dappoi da' Vescovi radunati, sì onorevole titolo fu a' miei Antecessori offerto, e che niuno volle non pertanto servirsene ec. *ad Eulog. Alex. Ep. 30. Lib. VIII. Indict. I.*

§. XV. Questa si è ancora la ragione, per la quale ogni Vescovo vien chiamato Vicario di Cristo da S. Ignazio in Epist. ad Eph. §. 3., da S. Ambrogio Com. ad J. ad Cor. XI. 10, da S. Agostino Quaest. vet. et nov. Test. c. 127., da S. Basilio Const. monast. c. 22., e da tanti Concilj antichi, e nuovi, come in Arduino si legge.

§. XVI. S. Cipriano non avrebbe con più libertà potuto parlare dintorno l'autorità Vescovile, a cui l'autorità del Vescovo di Roma, e Papa non può in conto alcuno derogare, siccome fece nel Concilio cartaginese tenutosi verso l'ann. 255. nel seguente discorso contro Papa Stefano: Nessuno vi è tra noi, che si vanti di essere il Vescovo de' Vescovi. Nessuno, che a forza di minacciosi comandamenti tenti di ridurre all'obbedienza sua tutti gli altri Vescovi; imperocchè l'autorità del Vescovo, in ciò, che gli sembra ben fatto, è al tutto libera, nè può essere al giudizio di verun altro Vescovo soggetta. Attendiamo dunque tutti insieme il giudizio del Nostro Signor Gesù Cristo, il quale solo ha l'autorità di preporci al governo della sua Chiesa, e di farci dar conto, come l'abbiam governata.

§. XVII. Ma come può mai l'Autorità vescovile esser suprema venendo Pietro dai Santi Padri medesimi chiamato il *Principe degli Apostoli?* Buon Dio! non fu egli sopracciò già abbastanza scritto? ne' Santi Padri non leggesi forse, ch' essi riconobbero aver Cristo dato a tutti gli Apostoli la medesima autorità, e detto a tutti loro insieme quello, che a Pie-

tro solo, siccome quello che faceva le veci degli altri Apostoli, in più volte visibilmente disse? I più riputati Scrittori cattolici non hanno eglino stessi confessato, come alcuni de' Santi Padri col loro parlare figurato abbiano a più equivoci occasione dato? E S. Girolamo non mostra forse a sufficienza nel *Lib. I. adv. Pelag.* in quale senso egli intenda Pietro per Principe degli Apostoli, cioè in quello stesso senso, che fu Platone tenuto per Principe de' Filosofi? Il che però non toglie, che anche altri possa altrettanta sapienza, pari diritto, ed eguali talenti ottenere, senza che Platone nulla vi abbia a contribuire, senza ch' egli lo confermi come Filosofo, e senza che a Platone sia lecito derogare in modo alcuno la fama degli altri Filosofi. Nondimeno simili denominazioni, e similitudini sembra non convengano troppo bene tra loro; e lo stesso S. Girolamo segue a dire *in Epist. ad Evang. Sia un Vescovo ovunque si voglia, a Roma, o a Eugubio, o a Costantinopoli, o a Reggio, o in Alessandria, ch' egli ha sempre la stessa Dignità Vescovile*. Nessuno contrasta al Vescovo di Roma, come al primo Vescovo la presidenza, ma nondimeno i Vescovi sono l' uno, come l' altro colla medesima autorità costituiti, e la Presidenza non dà al Vescovo di Roma maggior autorità di quella, che gli altri Vescovi hanno. Non è egli il vero? Le medesime parole, dice anche S. Agostino: *Noi Vescovi siamo secondo la dignità dell' officio nostro costituiti l' uno eguale all' altro, benchè tu sopra a una Sede più eminente agli altri presiedi*. Lib adv. Ep. Pelag.

§. XVIII. *Alla Sede Vescovile di Roma antica per esser Città imperiale furon da' nostri Padri a ragione concesse alcune prerogative*. Così dice il

Concilio di Calcedonia nel Canone 28., e così potrebbono un tempo dire i nostri Successori: *Alla Sede Vescovile di Vienna, perchè fu Città imperiale, alle Sedi Vescovili di Parigi, di Madrid, di Napoli, perchè furono Città regie, hanno i nostri Padri concesse diverse prerogative*. Anche nella Dissertazione *cosa è il Papa* è stato dimostrato, come la particolare cura per la unione della Chiesa può esser anche ad un altro Vescovo fuor di quello di Roma affidata, essendo tutto ciò di pura umana istituzione, nè indelebile essendo il Carattere papale, conciossiachè sieno stati per giusti motivi deposti non solo degli Antipapi, ma eziandio de' Papi legittimamente eletti Ved. Vitri. Illust. Tom. I. p. 316. Launoi. Lib. IV. Ep. I. Harduin. Tom. VIII. col. 1325. l'Autorità vescovile adunque, che ciascun Vescovo nella propria Diocesi esercita, è suprema rispetto alla sua Diocesi in particolare, siccome suprema è l'autorità di tutti i Vescovi insieme radunati rispetto alla Chiesa in generale.

§. XIX. Chi volesse oggidì sostenere essere il Papa in materia di Fede Giudice supremo, ed infallibile, un tale sarebbe riputato ignaro della Sacra Scrittura, delle Tradizioni, de' Santi Padri, e della Storia ecclesiastica, e potrebbesi dire, ch' egli così parla, e vuol parlare per difetto delle necessarie cognizioni, o per altri motivi nascosti. Il che è sì chiaro, e sì facile a capirsi, che anche i meno esperti è difficile vi si ingannino.

§. XX. E perchè i Vescovi hanno *immediatamente da Dio ottenuta l'autorità* necessaria per il governo della Chiesa, non si può perciò alcun diritto immaginare, che a tale fine non possa da' Vescovi esser praticato. Nè il Papa, nè l' Arcivescovo in questo possono loro alcun impedimento, o

limite porrè, nè sopra loro usurparsi alcun diritto, purchè non devino dall'Umiltà, dalla Fede, e dalla Morale alla salute necessaria, e molto meno poi quando quelli ritornino alla primiera purità della Disciplina ecclesiastica, ed i Diritti vescovili secondo l'autorità a loro da Dio concessa mettono in pratica. *Van-Espen* P. *I.* Lib. 19. C. 5.

§. XXI. Il Vescovo adunque può nelle cose ecclesiastiche esercitare senza impedimento alcuno la sua ecclesiastica Dignità sopra ogni persona della sua Diocesi di qualunque grado, o stato ella si sia. Ma piano Signore Autore! Noi siamo esenti. Io me la immaginava bene, che avessi di nuovo avuto a combattere co' Frati. Patiscono costoro fin negli ultimi momenti le più fiere convulsioni per le loro esenzioni. Ma non vi ha egli rimedio alcuno? Oh Dio! Quante volte non fu egli una seria cura intrapresa colle parole stesse di S. Cipriano? Dice questo Santo: *Quelli, che non sono col Vescovo, non sono nella Chiesa*. sopra siffatta malattia si tenne un Concilio anche in Calcedonia, il quale finalmente prescrisse: *tutti i Monaci tanto nella Città, quanto fuori di quelle dovranno essere soggetti ai Vescovi*. Can. 4. *Quelli che non saranno sottoposti al proprio Vescovo, se Ecclesiastici, saranno puniti con pene ecclesiastiche, e se Laici, o Frati, saranno dalla comunion della Chiesa espulsi*. Vedi anche il Concilio d' Orleans cap. 19. S. Bernardo, che ben conosceva la cura di quella malattia dipendere principalmente dell'ammalato medesimo, parlava loro con ogni efficacia nella seguente maniera „ Io mi meraviglio, come da alcuni Abati del nostro ordine venga la claustrale umiltà con sì abominevole capriccio lacerata, e quello, ch'è peggio ancora, che sotto le umili spoglie monacali, ed

una testa rasa tanta ambizione si nutrisca. Essi non sanno nemmeno una menoma cosa a' suoi Sudditi perdonare; eppure non si vergognano di ricusare la debita sommissione a' proprj loro Vescovi. Essi per farsi Signori liberi saccheggiano le Chiese, e pagano il riscatto per esimersi dall' obbedienza. Non così fece Gesucristo, che per non perdere l' obbedienza sacrificò la sua propria vita; laddove questi per sottrarsi d' obbedienza i proprj loro veri sacrificano. Oh frati! quanto è mai grande l' impertinenza vostra, e benchè siate Abate de' Frati, ciò non toglie che siate Frati voi medesimi „ Tract. de mor., et Off. Episc. cap. 9. Bisogna ben, che Papa Eugenio III. avesse di questi ammalati molta compassione avuto, ovvero che da altri in Roma, a cui preme la durata di queste malattie, fosse stato indotto di non usare contro loro alcuno efficace rimedio; imperocchè S. Bernardo così parla: „ Ciò però io non aspetto da te che tu voglia le esenzioni di Frati, come utili riguardare. Esse altra utilità non apportano, se non che i Frati diventano più insolenti --- questa certamente non è buona pianta, che porta simili frutti; E quello, ch'è più da dolore, si è, ch' essi producono di molte inimicizie, e danno a perpetui litiggi fra Chiese, e Chiese cagione. Possibile, che tu creda esserti lecito di mutilare la Chiesa ne' suoi membri, di svolgere il suo ordine, e di smuovere i limiti da tuoi Padri a quella posti? Se la Giustizia comanda di dare il suo a ciascuno, come potrà egli l' uom giusto togliere ad altri il suo? Lib. III. de consid. cap. 4. „. Ma non ha forse S. Francesco medesimo alcuna cosa contribuito al parocismo delle esenzioni? Non dimeno *a S. Francesco non piaceva, che i Frati in tal modo per mez-*

zo di Lettere papali di esenzione si sottraessero dall' obbedienza de' Vescovi, ma questa fu opera di Frate Elia *uomo non già di spirito divino, ma di prudenza carnale ripieno. Baronius ad an. 663. n. 5.* Ed il male s'accrebbe di modo, che, non ostante molti Concilj sopracciò tenuti, miglioramento alcuno non seguì. Vedi presso Reinald. ad ann. 1312. n. 24. Fleuri Storia Eccl. Tom. XIX. l. 91. n. 53. Dio buono! Con qual enfasi non fu egli a Papa Paolo III. parlato dal Concilio tenutosi per l'abolizione degl' introdotti abusi? „ Un altro grande abuso, dice il Concilio, ch'è intollerabile, e scandaloso a tutta la Cristianità, si è, che a' Vescovi vengano nel governo della sua Gregge, e sopra tutto nella correzione, e punizione de' delinquenti le mani legate. Imperocchè ogni rea persona, e sopra tutto gli Ecclesiastici procurano l'esenzione dall'ecclesiastica Giurisdizione. Subito poi che se ne sono resi esenti ricorrono alla Penitenzieria, o Dataria papale, ove essi ritrovano sempre l'impunità, e quello, che è più scandaloso, si è, che ve la ritrovano per denaro. Tanta infamia deve venir sterminata. Se questa si lascia in alcuno Stato, o Regno introdurre, questo non può lungo tempo in alcun modo sussistere, ma dee di necessità cadere; e a noi sarà ancor lecito un simil mostro nella Cristianità introdurre? „ E tutto questo non ha nulla giovato? nulla, nè a questi ammalati potrà alcun altro giovare, fuorchè i Principi. Con non minor serietà si dovranno trattare ancora alcuni Capitoli cattedrali, non meno che alcuni Ecclesiastici particolari esenti, che di tale infermità sono attaccati.

§. XXII. Soltanto i Vescovi hanno diritto di ordi-

ordinare, e destinare per gli Officj ecclesiastici quelli, che da loro, e dal lor Principe sono conosciuti essere a ciò abili. L'antico diritto de' Popoli, ed in conseguenza de' Principi è stato abbastanza dimostrato nella dissertazione *dell elezione de' Se... della religione*. Nessuno ha diritto di disporre de' Redditi delle Prebende, e perciò della concessione di quelle, come cose puramente temporali, e il denaro riguardanti, fuorchè il Principe, il quale dovrà impiegare i beni destinati al culto divino per lo maggior bene di questo stesso culto, perchè è certo, che dovrà darne conto a Dio, quanto è certo, che gli Ecclesiastici nella cura d'anime non debbono cura alcuna avere nè del denaro, nè delle cose temporali. *Matt. VII.* 25. *X.* 3. E perciò dallo Stato debbono avere quel sostentamento, ch'è ai Servi dell'Altare convenevole, e proprio. *Luc. IX.* 4. *X.* 8. 7. *I. a Timot. v.* 17. *I. a' Corint. IX. a' Rom. IV.* 25.

§. XXIII. I Vescovi mediante l'autorità lor concessa da Dio, e dopo aver essi secondo l'antichissima costumanza ottenuto il consenso del Principe, non possono essere impediti di tener col loro Clero delle radunanze. *Vedi Pietro de Marca Lib. VI. c.* 14. §. 15. *Van-Espen in suppl. ad P. I. Jur. Eccl. Tit.* 20. *c.* 3. Quindi è, ch' essi non hanno bisogno di veruna conferma papale per fare leggi per lo miglioramento della Disciplina ecclesiastica: *Imperocchè, chi farà contro 'l decreto del Vescovo, dovrà essere dalla Chiesa espulso*. C. 2. *de major. et ob. E le differenti usanze fra Popoli cristiani, secondo la differenza de' luoghi, e de' tempi, introdotte; non sono alla salute dell' Anime dannose, purchè tutti nell' unità della Fede colla stessa virtù, e*

carità cerchino di piacere a Dio. *Leo IX. Ep. ad Mich.* Potranno similmente, quando la necessità, od il vantaggio della Chiesa il richiegga, dispensare dall' osservanza delle Leggi ecclesiastiche, ancorchè fossero state da' Concilj generali stabilite. *La tal diritto*, diceva il dotto, e cattolico Professore di Gius canonico Barthel, *è al Vescovo necessario, ed utile, acciocchè il giogo di Cristo non si renda grave, e le coscienze degli Uomini non vengano tra lacci avvolte. Egli è perciò di regola il credere, che Cristo abbia un tal diritto a' Vescovi concesso, perocchè senza eccezzione alcuna dice: Tutto ciò che da voi sarà stato sciolto sulla Terra ec. — tale diritto di sciogliere deve il Vescovo averlo nella sua Diocesi per quanto la necessità della Chiesa, al cui governo egli fu posto dallo Spirito Santo, può richiederlo; ma avrebbe egli forse simile diritto, se non potesse dalle Leggi ecclesiastiche dispensare?* Ora non sarebbe egli da stupire, se i Vescovi ne' civili obbietti dal Principe loro affidati non volessero dispensare, per esempio, negl' impedimenti di Matrimonio? se ricusassero di dichiarare libere da' Voti le Persone claustrali, quando questi Voti da se non possono senza danno della Religione, e della Chiesa sussistere? *Vedi i sette Capitoli de' Claustrali*, e la dissertazione *de' Voti monastici del Sig. Gmeiner*; se avversità mostrassero in permettere a' fedeli il fare ritorno all' antica purità dell' ecclesiastica Disciplina? Strani ostacoli certamente sarebbero questi co' quali mostrarebbano niuna cognizione avere nè della vera Disciplina, nè de' loro proprj diritti, e niuna condiscendenza alle ordinazioni dello stato; a cui non dovrebbero senza ragione opporsi giammai. Vescovi di tali qualità credo non si lascieranno neppur vedere, ma compariranno in ve-

... escovi di altra fatta, che sapranno de' lor diritti convenevole uso fare; all'esempio de' quali, ed alla forza della verità, contro cui un vano pretesto di coscienza, un semplice non volere, e cento deduzioni de' Dottori scolastici Isidoriani nulla prevalgono, ognuno riguarderà tali ostacoli per puro effetto d'ostinazione; cosa dovrebbesi poi dire di quel Vescovo, che tali difficoltà facesse per non aver a provare alcun temporale svantaggio? Potrebbe egli scusarsi d'esserne stato sforzato? Nò certamente, perchè nemmen la forza del martirio, e della morte dee indurre in ciò, ch'è peccato, quanto meno poi per qualche svantaggio temporale?

§. XXIV. *I Vescovi non possono escludersi da qualunque indagine, o decisione nelle cose di Fede senza eresia, e senza lesione del Divino, ed umano Diritto*, così dice Aliaco Teologo parigino, e dappoi Vescovo di Camerico, e Cardinale; *Imperocchè* come Gersone attesta, *essi sono naturali Giudici, ed Interpreti della Dottrina, e tale diritto è per divina istituzione al loro sacro officio congiunto*. Quanto più non potranno essi decidere sopra quegli oggetti tutti, che sono alla Disciplina contrarj, come pure sopra quegli oggetti civili, che loro sono da' Principi accordati, senza altro riguardo avere alle appellazioni a Roma dalle parti interposte? Le appellazioni a Roma presero voga solamente nel Secolo nono, ma furono dappoi da' più dotti, e santi uomini contrastate. Vedi S. Bernardo Lib. III. de Consid. 2. 7. Ed il Principe è obbligato d'impedire simili appellazioni tanto all'antica disciplina, che al ben essere dello stato contrario..

§. XXV. Il Diritto di rimettere i peccati di qualunque gravezza a' Penitenti fu dagli antichi Vescovi di maniera sostenuto, ch'essi non cono-

fcevano alcun cafo al Papa rifervato, e perciò ogni affoluzione contro la volontà loro data, effi non l'avevano per valida. Vedi il Concilio di Seligenftadt 1022., e di Lemwich 1033. Solo alcuni credettero poter più facilmente allontanare certi peccati, che s'inoltravan di troppo, col renderne più difficile l'affoluzione, lafciando, che per ottenerla, fi doveffe a Roma ricorrere. Ma Roma di quefte occafioni fi prevalfe dappoi per rifervare appoco appoco per fe anche contro la volontà de' Vefcovi, fimili affoluzioni a lei fpontaneamente affidate. Per quefto mezzo appunto, oltrechè il fine degli antichi Vefcovi andò delufo, anche la Difciplina ecclefiaftica andò in decadenza; imperciocchè i Frati ottennero sì ampj privilegj di affolvere ne' cafi a' Vefcovi fteffi levati, che, facile effendo l'affoluzione, veniva ad effere tolta ogni difficoltà al peccato. Il che non avrebbero certamente i Vefcovi dell'antichità permeffo. L'efempio di Prete Apiario è troppo noto il quale in vano ricorfe a Roma dopo effere ftato da' Vefcovi africani dalla facerdotale Dignità depofto, e fcomunicato. Vedi Thomaffin de difc. Eccl. P. I. Lib. II. Cap. 13., e 14. Fleuri Inftit. Eccl. lib. I. Cap. 1. §. 71. Differt. V. Hift. Eccl. n. 3.

§. XXVI. Siccome l'affoluzione de' peccati dipendeva del tutto dal Vefcovo, dal Vefcovo quindi dipendeva ancora la remiffione della pena Ecclefiaftica a quelli impofta. Difatti, e chi altri mai poteva imporre le pene Ecclefiaftiche, fuorchè i Vefcovi? Così *l'Indulgenza* null'altro effendo, che una remiffione dell'impofta pena Ecclefiaftica, toccava pure a' Vefcovi il concedere *Indulgenza plenaria*, o 'l rimettere foltanto una parte dell'impofte pene. Non farebbe a neffuno paf-

fato mai per la mente di pubblicare un' indulgenza di cotali pene Ecclesiastiche, che non furono mai state imposte, e che non erano in uso, siccome non caderebbe in pensiero neppure a noi di dare qualche liberazione sulle leggi criminali di Carlo V., che presso di noi non sono in uso. Clemente Alessandrino, e Grisostomo ci parlano de' Predicatori cerettani, i quali trasformano Dio in un Commediante, ed il Paradiso in un Teatro. Lo stesso potrebbesi dire anche dell' Indulgenze di 8., 14. 40., o 100. anni, e più di quelle di 200., o 1000. anni, perchè, non potendo alcuno dare a simili pene esecuzione, potrebbesi a ragione affermare, simili tavolette d' Indulgenze non esser che altrettante pubblicazioni del Giuoco, che si fa dell' Indulgenza. Van-Espen P. II. §. 1. T. VII. Cap. 2. 3. Dom. Sotto in IV. Sent. Dist. 21. Art. I. quaest. 2. A' nostri antichi Presidi della Chiesa non venne mai in pensiero di estendere fin nel Purgatorio le Indulgenze, ed i privilegj. Papa Leone dice: *I Defunti debbonsi abbandonare al giudizio di Dio, e quello, che al giudizio divino è soggetto, non può da noi esser giudicato, se non quale egli era nell' ultimo giorno di sua vita*. Cap. 1. 4. XXIV. quaest. 2. Papa Gelasio altresì attesta come segue: „ Leggesi, che Cristo abbia resuscitato de' morti, ma non si legge già, che coloro, che son morti nel peccato, gli abbia dopo la morte loro assolti. Quello, che tu legherai sulla Terra, sarà legato anche in Cielo, e quello, che scioglierai sulla Terra, sarà sciolto anche in Cielo. Il Salvatore dice *sulla terra*, nè in nessun luogo ha egli mai detto, che quello, ch' è morto quì tra le catene del peccato, possa dappoi esserne disciolto. „ Cap.

2. ibidem. Gli stessi Autori curialisti, come il Schmalzgrueber, e lo Schmier insegnano non poter il Papa colla sua giurisdizione estendere le indulgenze sopra le povere Anime del Purgatorio, come effettive indulgenze, ma solo come semplici orazioni. Siccome esaudire le preghiere non dipende che da Dio solo, così verun privilegio vi può essere, che abbia forza di fare, che un'Anima venga dal Purgatorio liberata. Se il Papa potesse ciò fare, durissimo cuore ei avrebbe, se non volesse privilegiati rendere tutti gli Altari, tutt'i banchi, e per fino tutt'i passi, che nella Chiesa si fanno; perciocchè in tal modo potrebbe quasi ogni dì evacuare il Purgatorio, ove finalmente altre Anime non vi rimarrebbero, che quelle de' Greci di Rito unito; perchè questi non hanno nè tanti Altari, nè tante Messe ec.

§. XXVII. Tutti i Vescovi hanno ragione di richiamare a' suoi principj i lor Diritti vescovili; conciossiachè i Vescovi, ed i Predecessori loro non abbiano mai nè direttamente, nè indirettamente potuto perdere nulla di quell' autorità, che hanno da Dio ricevuta, non che de' Diritti, ed obblighi vescovili da quella derivanti, contro cui niente gioverebbe il voler addurre prescrizioni, cessioni, consuetudini ec. e possessi del Papa „ I Diritti della verità, dice il Cardinal Baronio, estendonsi molto più in là di qualunque prescrizione. Essi sussistono mai sempre intatti contro la prescrizione di più centinaja d'anni, nè possono essere da qualunque siasi testimonianza smossi, nè confutati giammai „ ad an. 10. 1. 51. Ecco il definitivo Decreto, che contro tutti i Curialisti pronuncia il dotto Gersone „ Benchè costoro dicano, che quando simili Riserve papali si fecero, e che le tasse dei

posseſſi delle Prebende eccleſiaſtiche ſi ſiſsarono, niun Veſcovo ſia per impotenza, o per ignoranza, o per intereſſe vi abbia contraddetto, nè ſiaſi oppoſto, e che perciò tali Riſerve colla preſcrizione di cent' anni abbiano acquiſtato forza d' un inviolabile diritto, e di un' eccleſiaſtica legge, che non potrebbe nemmen per un Concilio generale eſſer mutata, ciò non oſtante queſto è falſo. Imperocchè ſimili diritti pregiudicievoli, e dannoſi alla Chieſa univerſale non poſſono nè per ſe, nè per mezzo di alcuna preſcrizione venir confermati, ſiccome quelli, che ſono contrarj alla natura del Corpo morale della Chieſa, e ad ogni ordine della Legge, e che i beni eccleſiaſtici ſcemano „. Tract. de Ref. Eccleſ. in Com. un. Tom. I. p. 709.

§. XXVIII. Se i Veſcovi da ſe ſteſſi ritornaſſero alla pratica degli antichi lor Diritti, ed obblighi, ovvero coſtretti veniſſero a ritornarvi da quelli, che ſono da Dio ſtati muniti di ſpada per lo ſoſtegno, e per la difeſa dell' antica Diſciplina eccleſiaſtica, potrebbono allora *le confermazioni*, *e l' ordinazioni de' Veſcovi*, *o de' Coadiutori di quelli*, eſeguirſi dall' adunanza de' Veſcovi inſieme col loro Arciveſcovo, purchè contro gli eletti nulla vi foſſe da opporre. Vedi Thomaſſin L. 2. cap. 19. et 42. Van-Eſpen P. I. Tom. 15. cap. I. I quali Autori certo da buoni Cattolici perſuaſi ſono, che in tal guiſa noi verremmo ad avere Veſcovi sì buoni, e sì legittimi, come gli antichi Criſtiani avevano ne' tempi, che la purità dell' eccleſiaſtica Diſciplina era in vigore, e potremmo, ſiccome quelli, morir beati ſenza aver a mandare un ſoldo a Roma per la confermazione de' Veſcovi.

§. XXIX. La Congregazione de' Veſcovi potrebbe ſimilmente eſercitare il diritto *delle Traslazio-*

ni, *Resignazioni*, *e Deposizioni*; perocchè così più denaro assai rimarrebbe nel Paese. Come pure cosa ben fatta sarebbe l'impedire in tal guisa ad una Potenza estera di fare nel nostro Territorio tali passi, che non sono nè alla Fede, nè all'Unità necessarj. Ved. Concil. Carthag. IV. c. 27. Antioch. Can. 16. 5. Basil. Ep. 227. Fleury Hist. Eccles. Lib. IV. §. 12. 27. diss. 4. in Hist. Eccles. §. 3. Thomassin Disc. Eccles. P. II. Lib. II. cap. 63., e 64. Alex. Nat. Tom. III. p. 118. Schol. V. p. 177. 451. 700. Gibert. Corp. Jur. Can. Tom. II. Tit. 7. §. 54. p. 128. Petrus de Marca de Concord. Sac. et I. L. VI. cap. 8. L. VII.

§. XXX. Se motivo di somma contentezza era per gli Apostoli, allorchè veniva loro permesso il predicare la parola di Dio, quanto più non avrebbon essi ringraziato que' Principi, che inoltre avessero loro de' Distretti interi, ossia delle Diocesi assegnato? E siccome que' Principi soltanto impediscono la predicazione, che in verun distretto delle lor Provincie i Maestri della divina Parola ammettono; quelli all'incontro la predicazione, e il dilatamento della Fede promovono, i quali a' Pastori dell'Anime de' propr j Distretti assegnano, perchè in tal modo vengono a render più facile, e più regolata la cura dell'Anime. Ma il Territorio appartiene incontrastabilmente al Principe, e non a' Pastori dell'Anime, e se questi vi hanno luogo, ed occasione d'istruire il Popolo, e di somministrarli i Sacramenti, quando sieno d'onorevol mantenimento provveduti, essi non possono pretender di più. Gli Apostoli stessi erano intenti ad accrescer sempre più il numero de' Vescovi, e de' Pastori dell'Anime, ed in tal guisa, rendendosi sempre minori i Distretti di ciascuno in particolare, veniva ad esser

loro più facile la direzione di quelli. Quanto volentieri non avrebbono essi alla cura de' Sovrani lasciate simili disposizioni, se sotto gl' Imperadori pagani non fossero stati costretti a dare essi medesimi con sommo stento questi provvedimenti? Ma dacchè abbracciarono i Principi la Religion cristiana vennero i Pastori dell' Anime ad esser di simili cure alleggeriti. Occorrendo la fabbrica di alcuna nuova Città, o venendo qualche Distretto ad esser troppo vicino al Nemico, i Sovrani colla divison della Diocesi facevano subito qualche nuova disposizione. La Novella undecima dell' Imperador Giustiniano prova a sufficienza questa dal Clero venerata Autorità Sovrana. Per *dividere* adunque *gli antichi Vescovati, erigerne de' nuovi, e fissare i confini delle Diocesi* non vi fu bisogno della licenza d' alcun Vescovo, e molto meno del Papa, e può in conseguenza il Sovrano di simili atti, che ne' tempi dell' oscurità furono appoco appoco dalla Cancellaria di Corte, e da' Dottori scolastici sotto titolo di *affari difficili* aggregati al Papa, formarne *affari facili*, e poco dispendiosi. Thomass. P. I. Lib. I. c. 5.

§. XXXI. Siccome ne' passati tempi riguardo alle Canonizzazioni de' Santi null' altro si sapeva, se non che il popolo cristiano aveva in costume di fare, con licenza de' Vescovi, pubblici onori a quelli, che in grido di santità erano morti; così in avvenire più non si dovrà mandare de' danari a Roma pei Processi di canonizzazione. Niuno può meglio sapere la vita di alcuno, che il Clero, il Vescovo ed il popolo del luogo dov' egli visse; e giacchè la necessità è già introdotta, che anche i morti abbiano ad esser sottoposti a processo pel posto, che hanno ad occupare nell' eternità, perchè non potrassi egli di questo processo, siccome degli altri

si fa, ne' nostri Tribunali giudicare? Non vi saranno forse anche tra' nostri Avvocati persone sufficienti a poter servire di *Diavoli di Rota*, e perchè non si avrà a lasciar guadagnare a loro questo denaro? E se molti il lor processo perdessero, nè venissero quindi in su gli altari posti, per questo nulla perderebbero nè la nostra santa Chiesa cattolica, nè la nostra santa Fede, nè la purità della Disciplina, nè i mezzi alla salute necessarj. Vedi Murat. de Ing. med. in Rel: neg. c. 17. Veronio nel suo Livello della Fede cattolica. Anzi allora non sarebbe più bisogno di riformare sì di spesso il Martirologio, ed il Breviario. Van-Espen T. III. p. 574. e Christ. Lup. T. III. Schol. in Can. p. 573.

§. XXXII. Del diritto di confermare i nuovi Ordini ecclesiastici non è uopo di parlarne nemmeno; perciocchè, a voler cristianamente promovere il ben esser della Religione, e dello Stato, debbasi anzi pensare all'abolizione loro, ed è già stato abbastanza dimostrato a chi di ciò fare l'autorità s'aspetti.

§. XXXIII. La menoma parte de' miei Concittadini sa cosa sia Pallio, che gli Arcivescovi, ed alcuni Vescovi debbono a Roma ricercare, non potendo essi avanti il ricevimento di quello (che costa denaro assai) esercitare l'Autorità loro concessa da Dio. *Il Pallio è una benda circolare larga quattro dita, che sopra le spalle avvolgesi, e che pende d'avanti, e di dietro. Alla dritta, ed alla sinistra sì d'avanti, che di dietro avvi una croce porporina, o, come altri vogliono, nera. Fermasi egli d'avanti, e di dietro, e sulla spalla sinistra con tre spille d'oro avente ciascuna una pietra preziosa nella testa ec.* Questa è la descrizione, che ne fa il celebre professore Barthel. Ma non è egli questo

per tanto denaro assai piccolo mantello? Si fa forse nel Vangelo qualche menzione del Pallio? no certamente; e nemmeno nella Storia ecclesiastica de' primi sei Secoli in verun luogo si trova, che i Vescovi non potessero avanti d'aver ricevuto il Pallio i loro diritti, ed i lor doveri esercitare. Ma ascoltate, come andò la cosa. Nel quarto Secolo dagli Imperatori fu a' Papi, ed ai Patriarchi dato un mantello di pompa quasi reale --- ed ecco una nuova prerogativa, che debbesi dagl' Imperadori riconoscere --- nè i Papi, nè i Patriarchi potevan dare altrui tale mantello senza il consenso dello Imperadore. Thomass. P. I. l. 2. c. 53. Petrus de Marca de Conc. S. ed I. l. 17. c. 6. Ma i Papi dappoi appoco appoco vennero a più non curarsi di ricercar dagl' Imperadori un tal consenso. Greg. Lib. IV. c. 53. Egli è però certo, che sotto gl' Imperadori carolinghi, e sassoni senza la raccomandazione loro non si diede mai alcun Pallio. Barthel Opusc. Jur. Tom. II. op. 1. de Pall. c. 1. §. 7. c. 2. §. 8. Finalmente acquistò il Pallio la soprascritta forma, e semplice ornamento divenne, in cui nondimeno pare, che la pienezza del Sacerdozio stia riposta, perciocchè senza di quello non possono gli Arcivescovi i lor diritti esercitare. Cap. 3. de aut. & usu Pallii. Cap. 28. de Elec. Il Pallio chiamasi inoltre un ornamento tratto dal cadavere di S. Pietro; conciossiachè la consecrazione se ne faccia sopra l'altare di questo stesso Santo. Il modo con cui si forma il Pallio è il seguente: Consegnasi alle Monache da filare la lana tosata da due agnelli stati dal Papa benedetti nel giorno di S. Agnese, e nella Chiesa di detta Santa, ove passando lungo la contrada di S. Pietro vi vengono in due gabbie poste sopra un cavallo portati, le

quali Monache col framischiarvi ancora altra lana ne tessono de' larghi bindelli donde si formano i Palli. La supplica degli Eletti per ottenere il Pallio deesi fare per tutti e tre i gradi di comparazione nella seguente formola. *Io prego istantemente ---- più istantemente --- istantissimamente, che mi sia dato, ed assegnato un Pallio del cadavere di S. Pietro*. La Cancelleria romana però non si fa pregare così istantemente a ricevere il pagamento, perocchè sembra, che anzi che no lo pretenda, quantunque Gregorio Magno Lib. IV. Ep. 44. apud Gratian. Dist. C. Can. 3., e Papa Zaccaria Ep. 4. Conc. Tom. VIII. avessero rigorosamente proibito il ricever denaro pel Pallio. E non avranno forse ragione gli Arcivescovi, ed i Vescovi di richiamare a se i loro antichi diritti, e senza Pallio esercitare l'autorità loro data da Dio senza che abbiano per siffatto ornamento a spender un soldo? Ed i Principi medesimi non avranno eglino forse diritto di fare quegli opportuni provvedimenti, che al Vangelo, ed all'antica Disciplina ecclesiastica sono conformi, e di proibire assolutamente agli Arcivescovi, ed a' Vescovi tanto lo spender, ch'essi fanno per avere il Pallio, che la prestazione del noto Giuramento sì all'antica Cristianità, come al Gius-pubblico contrario; conciossiachè nessun buon cristiano, e nessun Cittadino onesto possa due Giuramenti prestare, che sieno fra di loro opposti? Lo stato certamente non ricerca questo, nè ha nulla da opporre, se gli Arcivescovi, ed i Vescovi lasceranno per lo innanzi di prestare alla Corte romana un Giuramento, che col Giuramento che si presta allo Stato non è compatibile in verun modo. Ogni Suddito è dalla Legge naturale, e dal Diritto pubblico universale obbligato senz'altro giuramento all'obbedienza, ed

alla fedeltà verso del proprio suo Principe. Dovrassi forse lo stato assicurare per un Giuramento particolare eziandio di quelli, che già per essere Maestri de' Costumi, e della Religione non han bisogno di Giuramento alcuno, e che molto meno debbano essere in istato di prestare due Giuramenti che sono fra loro contrarj? Van-Espen Tit. XV. §. 11. 17. 18. Fleury Hist. eccl. Lib. LXIII. n. 2.

§. XXXIV. Se i Vescovi hanno ragione di richiamare i loro antichi Diritti, ancorchè il Papa si opponesse loro, essi non debbono veruna usurpazione de' *Nunzj Pontificj* in alcun conto soffrire. Una conseguenza dell' autorità da Dio a' Vescovi concessa si è, che veruno possa farsi meraviglia di que' Vescovi, e Principi; i quali non vogliono nelle loro Diocesi, e ne' loro Stati alcun Tribunale di Nunziatura tollerare. Un Inviato papale non può maggior diritto d' un altro Inviato usurparsi. Con siffatta proposizione io non credo già di offendere i Diritti d' ambasciata, perocchè nel Gius-pubblico-universale non vi ha capitolo alcuno particolare, che tratti de' Legati pontificj. Nemmen nel Vangelo in verun luogo si trova, che i Papi possano, come Papi, diritto eguale, o maggiore degli altri Ambasciatori pe' Nunzj loro pretendere. E la Storia -- E che ne posso io, se questa in più e più luoghi ci fa chiaramente vedere come i Vescovi, e le nazioni intiere siansi giustamente, e provvidamente opposte a ricevere i Nunzj pontificj. Ved. Labæi Collect. Concil. Tom. IX. Col. 281. Petr. de Marca de C. S. I. L. IV. Cap. 28. n. 12. Cap. 29. n. 3. 4. 5. L. V. c. 15. n. 3. 4. et 6. Barthel. annot. ad Jus. Can. P. Engel. Lib. I. Tit. 30. p. 108. Oberhauser. Præl. Can. L. I. T. 30. §. 18. Hericourt Loix Eccles. P. I. c. 7. §. 6.

§. XXXV. Ma perchè mai i Vescovi da tanto tempo in quà non hanno essi i lor primeri Diritti richiamato? Perchè mai almen ne' Concilj non hanno essi con forze congiunte di ciò conseguire procurato? Come mai i Papi medesimi poterono a buona equità simili usurpazioni praticate, e permettere che l'antica Disciplina in tanta Decadenza andasse? Oh Dio! Quanto alcuni Pontefici volonterosi non erano, quanto coraggiosi molti Vescovi, e come ben disposti a ciò fare non furono varj Concilj! Ma l'ignoranza della più parte, la confusione, e l'errore, che le false Lettere papali dell'impostore Isidoro avevano introdotto, la voglia grande di regnare, l'avarizia della Curia romana, ed i Frati, sì i Frati --- furono mai sempre d'impedimento cagione. Già molto prima di me si sono di ciò lamentati i più dotti Cattolici „ A' tempi dell' Imperador Isidoro, dice Coltante, ogni ecclesiastica Disciplina cadde, e smarrì, e tutt' i Diritti de' Vescovi si confusero, ed a disonore della Chiesa non altro in tanti Secoli si vide, che confusioni, litiggi, e discordie senza fine. Nè meraviglia è, se a' tempi d'Isidoro non si vegliasse sopra di simili imposture. La trascurazione de' Vescovi, e forse anche la condizione umana, che non permette, che le cose buone durino lungamente fra gli Uomini, furon cagione, che tanto s'allontanassero dal rigore dell' ecclesiastica Disciplina. Oltracciò pochissimi in quei tempi vivevano, che nelle cose antiche, o nel buon gusto d'una sana critica fosser versati. In tempi di tanta calamità l'impostura appoco appoco s'insinuò fra la gente, dove per mezzo di Uomini i più venerabili somma riputazione acquistò; fin tanto che gli Avi nostri quasi da altro sonno svegliati strapparon loro

dal volto la maſchera. Ad. Ep. Rom. Pont. 1271. A' tempi d' Iſidoro, ſcrive Papebrokio, non ſolo i Collettori del Gius-canonico, ma ancor Niccolò I., ed altri Papi, anzi più generali Concilj laſciaronſi ingannare. In Probil. p. 4. n: 15. Ella è coſa degna di lode, confeſſa Aleſſandro Natale, che gli Uomini i più dotti, ed i più valenti critici de' noſtri giorni, de' quali non ne aveva l'età di mezzo, imprendano a correggere, e migliorare tutto ciò, che di cattivo eraſi dal ottavo Secolo in quà sì ne' libri, che negli Eccleſiaſtici Documenti introdotto, ſopra tutto dacchè i Scrittori, e perſino i Concilj dell'età di mezzo aggirati dall'impoſtura traſandando i limiti ſiſſati dagli antichi Padri, ſi fecero ad eſaltare propoſizioni ſpurie, ed all' Antichità ignote. Tom. III. Diſſ. 21. in. Sec. I. Art. 1. p. 214. „ Veſcovi ignoranti, eſclama Rebuff. in Tract. de benefic. Tit. de diſp. ad pl. benef. §. 22. Veſcovi ignoranti, perchè non conoſcevano le belle prerogative per diritto eccleſiaſtico alla lor Dignità riguardanti, ſi ſono laſciati avvolgere da' coſtumi e dalle Arti della romana Città, e così dormendo hanno i lor Diritti perduto. — Dacchè per le eccesſive eſenzioni a' Regolari conceſſe venne l'Autorità veſcovile a riſtringerſi, e dacchè le ſregolatezze, non potendo a cagion della molta diſtanza venire in notizia del Papa, rimanevano impunite, tentarono i Veſcovi la totale abolizione di cotali eſenzioni. Ma ſiccome nelle eccleſiaſtiche Congregazioni vi ſedevano ancora e *Abbati*, e *Generali degli Ordini*, queſti ſempre più ne' lor Privilegj inſiſtevano. Così dice Barthel in Annot. in Jus. Can. Lib. I. Tom. 29. pag. 105. Papa Adriano VI. con che ſincerità non parlò egli, allorchè mandando Franceſco Ceregato Nunzio in Germa-

nia gli fece la seguente confessione: „ Già d'alcuni anni in quà si sono presso questa S. Sede introdotti di molti abusi, molte enormità si commettono, gli Ordini vengono pervertiti, in somma ogni cosa è disordinata, e guasta „ apud Raynald ad an. 1522. n. 70.

§. XXXVI. Ancora Pio II. fece a Carlo VII. la seguente supplica: *Carissimo figlio soltanto di ciò noi ti preghiamo istantemente, che tu non voglia sempre prestar fede a' Dottori della Sede Apostolica, perchè in molte cose essi non parlano che secondo le passioni loro* Ep. 37. Ciò che costoro ci dicono per degradare l'Autorità, ed i Diritti dei Vescovi, noi nol crediamo, perchè sappiamo *cosa è un Vescovo*

F I N E

